

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2013



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Decreto legge concernente IMU, alienazione di immobili pubblici e Banca d'Italia
- 3 Imposta di registro: il metodo del "prezzo-valore" non rientra tra le agevolazioni soppresse
- 3 OIC n.9: svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Prassi

- 4 Attività di vendita di prodotti artigianali/agricoli propri via web
- 4 Possesso dei requisiti di onorabilità ai fini dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 4 Il garante della privacy detta le modifiche al redditometro
- 5 Registro imprese: servizio "Pratica semplice" per le imprese individuali
- 5 Parere positivo nella riunione degli esperti su 69 studi di settore
- 5 Recupero a tassazione di costo dedotto in violazione del principio di competenza
- 6 Al via il desk fiscale per i partecipanti esteri a Expo 2015
- 6 Vendita tabacco a minori : codice tributo per le sanzioni amministrative pecuniarie
- 6 Versamento delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento: codici tributo
- 6 Sardegna: sospesi i pagamenti e gli adempimenti tributari
- 7 Delega al cassetto fiscale on line per 2 professionisti
- 7 Comunicazione beni d'impresa in godimento ai soci e finanziamenti
- 7 Cedolare secca al 15%
- 8 Trasformazione societaria
- 8 Registrazione contratti di locazione: l'APE allegato al contratto non è soggetto a imposta
- 9 Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche
- 9 Solidarietà passiva delle "parti in causa" per l'imposta di registro sugli atti giudiziari
- 9 Compravendite immobiliari: rallenta la flessione
- 9 Comunicazione polivalente: risposte alle domande più frequenti
- 11 Novità dall'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 12 Commercialisti: le opportunità della fatturazione elettronica alla P.A.
- 12 Commercialisti: modello di lettera di incarico professionale
- 12 Società tra professionisti: linee guida per la costituzione e l'iscrizione
- 12 Trasferimenti immobiliari: cosa cambia dal prossimo anno
- 12 Revisione: procedure richieste dalla società

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Decreto legge concernente IMU, alienazione di immobili pubblici e Banca d'Italia Pubblicato il decreto legge n.133/2013, che tra le altre disposizioni prevede che non è dovuta, per il 2013, la 2° rata dell'Imu sull'abitazione principale e dispone l'aumento degli acconti delle imposte per i soggetti esercenti attività finanziaria a assicurativa. Le relative disposizioni sono oggetto di approfondimento all'interno dello Special Assist n.12 del 3/12/13.	<i>Decreto-Legge 30 novembre 2013 n.133 (G.U. n.281 del 30/11/13)</i>
Imposta di registro: il metodo del "prezzo-valore" non rientra tra le agevolazioni soppresse Il "prezzo-valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro e non un'agevolazione. Ad esso, pertanto, non si applica la disposizione di cui all'art.10, co.4 d.lgs. n.23/2011, che ha soppresso dall'1/01/14, <i>"tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali"</i> che riguardano gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.	<i>Question time (n. 5-01523) alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, fonte organi di stampa</i>
OIC n.9: svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Pubblicata per la consultazione la bozza del nuovo OIC 9. Il nuovo modello si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa come riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo l'approccio seguito dai principi contabili internazionali. L'applicazione del modello è stata calibrata in funzione delle dimensioni della società, per evitare un aggravio eccessivo sulle imprese di piccole dimensioni; in particolare, queste ultime società possono utilizzare un approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.	<i>OIC, bozza pubblicata sul sito il 27/11/13</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Attività di vendita di prodotti artigianali/agricoli propri via web Forniti chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un'attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico, sia nel caso di un imprenditore agricolo che nel caso di un artigiano. In particolare, è stato chiarito che per la vendita dei propri prodotti mediante sito <i>internet</i>: • per un'impresa artigiana non è necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); • per un'azienda agricola regolarmente iscritta al Registro Imprese è necessaria la presentazione della SCIA.	<i>Ministero dello sviluppo economico, risoluzione n.183332 dell'11/11/13</i>
Possesso dei requisiti di onorabilità ai fini dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Forniti chiarimenti sulla necessità in caso di condanna, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della richiesta di riabilitazione da parte del soggetto o se sia sufficiente il decorso del termine di 5 anni dall'estinzione della pena. Ai sensi dell'art.71, co.3 del d.lgs. n.59/2010, il divieto di esercizio dell'attività commerciale (con la sola esclusione dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata). Al riguardo, è stato affermato che il provvedimento riabilitativo costituisce <i>conditio sine qua non</i> solo quando lo stato di inabilità derivi dalla dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere; il provvedimento non è, invece, necessario nelle altre ipotesi. Dunque, quando l'inabilità derivi dall'aver subito condanna ad una certa pena o ad una pena per determinati reati, il co. 3 fissa espressamente in 5 anni la durata dell'effetto interdittivo e, pertanto, decorso tale termine la situazione di inabilità viene comunque a cessare.	<i>Ministero dello sviluppo economico, risoluzione n.183387 dell'11/11/13</i>
Il garante della privacy detta le modifiche al redditometro Prescritte dal Garante della Privacy modifiche al "redditometro", per ridurre al minimo i rischi per la <i>privacy</i> delle persone. Ecco gli accorgimenti per rendere il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla <i>privacy</i>: • il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat; • i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe; • il cd "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio;	<i>Garante della Privacy, parere 21/11/13</i>

Ordinary Assist

• l'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è, infatti, rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo. • il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro; • nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto bancario) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere; • dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio.	
Registro imprese: servizio "Pratica semplice" per le imprese individuali Disponibile sul sito www.registroimprese.it il servizio "Pratica semplice", attraverso cui le imprese individuali senza dipendenti potranno presentare al Registro Imprese una domanda di: • iscrizione di impresa individuale senza inizio attività o con inizio attività senza assunzione di dipendenti e se non è prevista l'iscrizione all'INAIL del titolare. Sono escluse le richieste di iscrizione per imprese individuali artigiane; • cancellazione dal Registro delle Imprese di impresa individuale che non ha dipendenti e non è artigiana. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una firma digitale, di una casella di PEC e della carta di credito.	<i>Registro delle imprese, sito internet</i>
Parere positivo nella riunione degli esperti su 69 studi di settore Parere favorevole della Commissione (Amministrazione finanziaria, Anci, Associazioni di categoria e Sose) all'unanimità su 69 studi di settore e indicazioni di 2 nuovi indicatori di coerenza "Margine per addetto non dipendente" e "Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti. Di conseguenza, la Commissione si è impegnata a riunirsi entro la fine di febbraio 2014 per analizzare questi indicatori e proporre l'eliminazione, la modifica o la sostituzione con altri, da approvare con decreto ministeriale da pubblicare entro il 31/03/14.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28/11/13</i>
Recupero a tassazione di costo dedotto in violazione del principio di competenza Se, a seguito di accertamento, è recuperato a tassazione un costo dedotto in un periodo di imposta non di competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiude con una perdita fiscale, il contribuente può recuperare la deduzione anche se questa, nell'anno di corretta imputazione, non influisce sul versamento ma incrementa la perdita dichiarata. In questo caso, per evitare una doppia imposizione negli esercizi in cui ha versato imposte a causa della mancata utilizzazione della maggior perdita, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzarla.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.87 del 28/11/13</i>

Ordinary Assist

Se i termini per l'integrativa sono scaduti, la maggior imposta versata può essere richiesta a rimborso: • entro 48 mesi dal versamento eccedente; • entro 2 anni dalla data in cui si è reso definitivo l'accertamento per violazione del principio di competenza (in quanto l'eccedenza di imposta versata è diretta conseguenza della rettifica effettuata dall'ufficio accertatore). Se negli esercizi precedenti a quelli in cui l'accertamento è divenuto definitivo non vi è stato reddito imponibile, la maggior perdita può essere utilizzata a partire da tale esercizio, indicandola nella relativa dichiarazione, non essendo previsti dalla normativa vigente limiti temporali alla utilizzabilità delle perdite.	
Al via il desk fiscale per i partecipanti esteri a Expo 2015 Il Punto di assistenza risponde per iscritto alle domande dei contribuenti esteri, anche non istituzionali (inviate al <i>Desk Expo 2015</i> tramite la casella di posta elettronica Expo2015@agenziaentrate.it), sulle tematiche fiscali legate al loro intervento a <i>Expo 2015</i>, come il quadro normativo interno e internazionale sulla tassazione dei redditi, il trattamento Iva applicabile agli acquisti e alle operazioni attive e altre questioni legate alla presenza dei contribuenti esteri in Italia.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28/11/13</i>
Vendita tabacco a minori: codice tributo per le sanzioni amministrative pecuniarie Per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie a chiunque venda o somministri prodotti del tabacco ai minori di anni 18, è stato istituito il codice tributo "5350" denominato "Sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.L. 158/2012".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86 del 28/11/13</i>
Versamento delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento: codici tributo Sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • "5348" denominato "Ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento VLT di cui all'articolo 110, c. 6, lett. b) del T.U.L.P.S."; • "5349" denominato "Interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, c. 6, del T.U.L.P.S.", per il riversamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute per ticket non riscossi decorso il termine per la richiesta di pagamento dei relativi titoli, nonché degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.85 del 28/11/13</i>
Sardegna: sospesi i pagamenti e gli adempimenti tributari Nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione (individuati nell'ordinanza del 22/11/2013 del Commissario delegato per l'emergenza) sono sospesi tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 18/11 e il 20/12/13. Lo prevede un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con un successivo decreto saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e versamenti sospesi.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n.237 del 30/11/13</i>

Ordinary Assist

Delega al cassetto fiscale on line per 2 professionisti Il contribuente può affidare la consultazione telematica dei propri dati a più intermediari abilitati, per esempio il fiscalista e il consulente del lavoro, mantenendo comunque la possibilità di poterli consultare personalmente. Per aderire al "Cassetto fiscale delegato" l'intermediario deve firmare il regolamento con le condizioni di utilizzo del servizio e inviarlo all'Agenzia esclusivamente tramite Entratel, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.agenziaentrate.it. La sottoscrizione del regolamento ha ora validità illimitata. La delega può essere attribuita all'intermediario utilizzando le funzionalità disponibili su Entratel o Fisconline, oppure consegnando il nuovo modello di delega compilato, presente sul sito www.agenziaentrate.it, a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o all'intermediario che si intende delegare. Il cassetto fiscale può essere consultato anche da 2 diversi professionisti. La delega vale 4 anni (anziché 2) e il mandato può essere comunque revocato in qualsiasi momento, sia da parte del contribuente sia da parte dell'intermediario.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29/11/13</i>
Comunicazione beni d'impresa in godimento ai soci e finanziamenti Deve effettuare la comunicazione all'Anagrafe tributaria l'impresa che concede i beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore oppure quella che ha ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni pari o sopra i 3.600 euro da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore. La comunicazione in alternativa, può essere inoltrata dal socio che ha ricevuto il bene in godimento.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 27/11/13</i>
Termini per la comunicazione: • 12/12/13, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012; • 30/4 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni, a regime. La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui continui a essere utilizzato nell'anno di riferimento della comunicazione. Per i finanziamenti/capitalizzazioni il limite di 3.600 euro è fissato per singolo socio ed è distinto tra finanziamenti e conferimenti.	
Cedolare secca al 15% L'aliquota del 15% per la cedolare secca sui contratti a canone concordato si applica con il metodo previsionale già dall'acconto da versare entro il 2/12/13. In tal caso, se la 1° rata di acconto è stata già versata in giugno (luglio con la maggiorazione 0,40%) l'importo della 2° rata si ottiene determinando l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 22/11/13</i>
Acconto in unica soluzione - se l'acconto è dovuto in unica soluzione (versamento inferiore a 257,52 euro) si può determinare l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%. La nuova aliquota, inferiore di 4 punti percentuali quella precedentemente in vigore (19%), vale dal 2013 per i soli contratti a canone concordato relativi ad abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (D.L. n.102/2013). Scelta del metodo per calcolare l'acconto - per calcolare l'acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale.	

Ordinary Assist

Metodo storico- si determina l'importo dell'acconto sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2013 o in Unico PF 2013. Metodo previsionale- si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l'anno in corso (può comportare l'applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente). Può beneficiare della riduzione della aliquota dal 19 al 15% già per il versamento in scadenza il 2 dicembre. Acconto in una o in due rate - se il versamento da effettuare è complessivamente inferiore ai 257,52 euro, occorre versare l'acconto della cedolare secca in una sola rata, entro il 2/12/13. Quando l'importo dovuto supera i 257,52 euro, occorre versare l'acconto del 95% in 2 rate, del 40% e del 60%, da pagare secondo le stesse scadenze previste per l'acconto Irpef: nel 2013, rispettivamente, il 17/6 e il 2/12.	
Trasformazione societaria In un caso in cui è stata ritenuta elusiva una operazione di ristrutturazione societaria che contemplava, tra l'altro, la trasformazione dell'istante da S.r.l. in società semplice, l'Agenzia ha affermato che nell'ipotesi in cui si decidesse di trasformare di nuovo la società semplice in una S.r.l., detta operazione non avrà, ai fini delle imposte dirette, gli effetti di una operazione fiscalmente realizzativa sulla società trasformanda, in considerazione della specifica circostanza per cui la trasformazione perfezionata in precedenza è stata disconosciuta ai fini tributari. La nuova trasformazione, che non fa altro che ripristinare giuridicamente la situazione originariamente esistente, deve essere fiscalmente irrilevante, sempre limitatamente alle imposte dirette. Pertanto, la stessa dovrà avvenire, in neutralità fiscale, senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti e senza generare 2 periodi di imposta distinti nello stesso esercizio.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.84 del 27/11/13</i>
Registrazione contratti di locazione: l'APE allegato al contratto non è soggetto a imposta I soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato l'attestato di prestazione energetica, tuttavia, l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro, in quanto l'attestato non rientra tra quelli per i quali vige l'obbligo della registrazione.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 83 del 22/11/13</i>
I soggetti tenuti alla registrazione del contratto non sono obbligati a produrre detto attestato in sede di registrazione atteso che l'obbligo di allegazione dell'attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicitare effetti sulla validità dell'atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto. Qualora, dopo la registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l'attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all'attestazione), ai sensi dell'art. 84 del TUR che prevede che "chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto", deve essere applicata l'imposta fissa di registro nella misura di 168 euro, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede. L'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice e bollo, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo. All'attestato di prestazione energetica, allegato con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale in originale o in copia semplice e bollo deve essere applicata l'imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio.	

Ordinary Assist

Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Individuati i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi a cui sarà possibile ricorrere solo in mancanza di una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell'erogazione specifica.	Agenzia delle entrate, circolare n. 34 del 21/11/13
Solidarietà passiva delle "parti in causa" per l'imposta di registro sugli atti giudiziari Il rapporto di solidarietà passiva previsto dall'art. 57 del TUR con riferimento all'imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari deve trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82 del 21/11/13
Compravendite immobiliari: rallenta la flessione L'ultima nota trimestrale Omi (Osservatorio mercato immobiliare) segnala che continua il trend negativo del mercato immobiliare italiano nel 3° trimestre dell'anno, ma vi è un recupero di un punto percentuale rispetto al calo del 2° trimestre.	Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 21/11/13
Comunicazione polivalente: risposte alle domande più frequenti Sono state fornite risposte alle domande più frequenti (FAQ)	Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 19/11/13
Quadro BL - Operazioni con soggetti residenti in Paesi della <i>black list</i> – in relazione alle operazioni con controparte black list, quanto è stato già comunicato nel quadro BL non deve essere ripetuto nel quadro SE. Quadro BL - caselle "operazioni con soggetti non residenti" e "acquisti di servizi da non residenti" – deve essere barrata la casella "operazioni con soggetti non residenti" in presenza di operazioni attive mentre va barrata la casella "acquisti da soggetti non residenti" laddove si tratti di operazioni passive. Quadro FE – casella Autofattura – vengono elencate nella FAC alcune operazioni che possono essere riportate con l'utilizzo del flag 'Autofattura'. Nel caso degli acquisti da fornitori <i>extra</i> UE si ricorda che nella casella autofattura non vanno indicate le importazioni, posto che sono soggette a dogana. Quadro FR – casella "Autofattura"- il <i>flag</i> "Autofattura" del quadro FR deve essere barrato nel caso di acquisti da non residenti laddove manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente. Si tratta ad esempio dei casi in cui la documentazione emessa dalla controparte non residente è illeggibile o reca dati formalmente non utilizzabili. Inoltre potrebbe trattarsi di: • acquisto da un imprenditore agricolo esonerato dall'emissione della fattura ai sensi dell'art. 34, co. 6, del D.P.R. n.633/1972; • acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta. In questi casi occorre utilizzare il <i>flag</i> "Autofattura" con l'indicazione della diversa partita IVA della controparte. Quadro FR - casella "Reverse charge" - deve essere barrata anche nei casi di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell'art.17, co.6, lettera c), del D.P.R. n.633/1972. Sono invece escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni che sono già presenti in banca dati dell'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 605/1973, e, dunque, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.	

Ordinary Assist

Quadro SE – gli acquisti di beni ex art.7bis sono inclusi nel quadro SE. Al riguardo le istruzioni saranno integrate con l'indicazione della citata norma. Ciò detto, nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti (sia Intra che *extra* comunitari), purché rilevanti in Italia sempre che non costituiscano importazioni (passano in dogana) o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Dunque, l'eventuale ripetizione in 3 quadri della stessa operazione passiva ricevuta da soggetto estero, non dovrebbe verificarsi, considerato che:

- laddove sia impossibile identificare la controparte estera (ad esempio, acquisto tramite internet laddove il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure una indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) va comunicata la sola autofattura nel **quadro FR**;
- laddove si riceve la fattura dalla controparte estera completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel **quadro SE**.

Quadro FN – operazioni attive - vanno indicate unicamente le operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, con esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. Debbono inoltre essere incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA - UE).

Operazioni prive di corrispettivo - secondo la Circolare n. 24/2011, devono essere comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.

Si conferma altresì, come precisato nelle istruzioni, che le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente medesimo. La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art.18, co.3, va indicata all'imponibile con l'importo di 1 euro.

Fatture emesse registrate tra i corrispettivi - gli operatori IVA che svolgono attività di cui agli artt. 22 e 74ter del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, devono obbligatoriamente effettuare la comunicazione per le fatture emesse dagli operatori in questione se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi. E' comunque possibile comunicare anche fatture di importo inferiore.

Sanzioni - con i comunicati stampa del 7 e 8/11/13, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31/01/14.

Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame e in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31/01/14. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31/01/14, non saranno applicate sanzioni.

Firma del modello - il modello polivalente non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, fermo restando l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par.4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall'art.43 del D.P.R. n.600/1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Ordinary Assist

Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili sul sito:

- il software di compilazione del modello e la procedura di controllo per la comunicazione beni in godimento a soci;
- le risposte alle FAC relative alla Comunicazione integrativa rapporti finanziari (ulteriori istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili);
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento della procedura di controllo Comunicazione dati sui contratti e premi delle assicurazioni;
- le note territoriali OMI del 1° semestre 2013;
- la nota Territoriale del 1° semestre 2013, che ha lo scopo di illustrare composizione e dinamiche del mercato residenziale della provincia di Genova;
- l'aggiornamento del software Docfa;
- l'aggiornamento del software di compilazione "Siria" (versione 2.0.6) e della procedura di controllo per la cedolare secca;
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.6) e della procedura di controllo per la denuncia imposta assicurazioni;
- l'aggiornamento del software di compilazione "Iris" (versione 2.0.7) e della procedura di controllo per la registrazione contratti di locazione – Regime ordinario;
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento della procedura di controllo e del software di compilazione per la comunicazione polivalente;
- l'aggiornamento dell'archivio comuni terreni e dell'archivio provinciale (Docte 2);
- l'aggiornamento dell'archivio Codice dei Comuni d'Italia;
- l'aggiornamento della procedura di controllo per la comunicazione dei dati sui contratti e premi da parte delle assicurazioni;
- il software di compilazione e la procedura di controllo per l'istanza di rimborso tassa annuale sulle unità da diporto.

*Agenzia delle
entrate, pubblicate
sul sito dal 16 al
30/11/13*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Commercialisti: le opportunità della fatturazione elettronica alla P.A. Pubblicato un compendio sull'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze 3/04/13 n.55, entrato in vigore il 6/06/13. In particolare sono stati illustrati: • la normativa; • gli attori coinvolti; • i tempi di adozione differenziati per tipologia di ente; • i requisiti del documento fiscale; • le modalità e i processi di trasmissione. In base a tale obbligo i fornitori pubblici e privati che cedono beni o prestano servizi alla P.A. non potranno più trasmettere le fatture cartacee direttamente alla PA, ma dovranno trasmettere al SDI (sistema d'interscambio) solo ed esclusivamente fatture elettroniche. Tale obbligo per i soggetti emittenti la fattura è stato rappresentato come una opportunità per i commercialisti, in quanto, ad eccezione dei grandi fornitori della P.A., i professionisti e le micro e piccole-medie imprese che propongono i loro prodotti/servizi alla P.A. avranno senz'altro bisogno di un soggetto in grado di effettuare le trasmissioni delle fatture in formato elettronico e di fornire al personale amministrativo un'adeguata formazione tecnico-normativa e consulenziale.	<u>IRDCEC, documento n. 24</u>
Commercialisti: modello di lettera di incarico professionale Pubblicato un <i>fac simile</i> di lettera di incarico professionale per fornire una traccia operativa che consenta ai commercialisti di adempiere alle incombenze e agli obblighi informativi previsti dalla riforma delle professioni regolamentate e alla disciplina delle società tra professionisti.	<u>IRDCEC, documento n.25</u>
Società tra professionisti: linee guida per la costituzione e l'iscrizione Fornite indicazioni operative per la costituzione e iscrizione al registro delle imprese e all'albo professionale delle società tra professionisti mono e multidisciplinari, introdotte nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con l'art.10 della Legge n.183/2011. Il documento illustra anche l'aspetto normativo della disciplina in cui, in particolare, spicca la presa di posizione dell'ordine di Torino a favore della possibilità di costituzione della STP in forma unipersonale.	<u>ODCEC di Torino, documento, fonte organi di stampa</u>
Trasferimenti immobiliari: cosa cambia dal prossimo anno Illustrate le novità che riguardano le imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in vigore dall'1/01/14. Il documento espone, oltre, alla normativa, una serie di casi pratici che hanno a oggetto il trasferimento dell'abitazione (prima casa o non prima casa), di terreni agricoli/ edificabili, di immobili strumentali.	<u>AGEFIS, portolano n.9.2013</u>
Revisione: procedure richieste dalla società Definite le linee guida per lo svolgimento, da parte delle società di revisione, di specifiche procedure richieste dalla società. Il documento presenta, inoltre, un modello di relazione per la presentazione dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione e contenuti di lettere di incarico da utilizzare in base ai casi specifici.	<u>ASSIREVI, documento n.179</u>